

IMPOSTA DI BOLLO – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642

Gli atti, i documenti ed i registri soggetti all'imposta sono raggruppati in due categorie (art. 2):

- 1) Atti soggetti fin dall'origine all'imposta (I parte della Tariffa allegata al D.P.R. 642/72), es. atti pubblici; il presupposto giuridico è la formazione dell'atto;
- 2) Atti soggetti solo in caso d'uso (II parte della Tariffa), categoria residuale rispetto alla 1) ed ai casi tassativi di esenzione, es. atti in materia di lavoro, testamenti, ecc...; il presupposto giuridico è l'utilizzazione dell'atto.

Sono poi previsti atti esenti in modo assoluto dall'imposta, indicati tassativamente nella Tabella allegata al D.P.R. 642/72, ad es. atti legislativi, atti del processo penale, atti in materia di assistenza e beneficenza.

La regolarizzazione dell'atto con l'imposta dovuta si attua mediante registrazione dell'atto stesso presso l'Agenzia delle Entrate. Operando un'analogia tra imposta di bollo ed imposta di registro, si può affermare che *mentre l'imposta di registro colpisce la potenzialità giuridica dell'atto, l'imposta di bollo colpisce la forma scritta del negozio giuridico astraendo dal suo contenuto.*

Atti soggetti fin dall'origine all'imposta:

- gli atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali;
- i certificati, le copie dichiarate conformi all'originale (indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale), gli estratti di qualunque atto o documento rilasciati da notai o da altri pubblici ufficiali autorizzati per legge;
- le istanze tendenti ad ottenere l'emanazione di un atto o il rilascio di un certificato.

Casi di esenzione definitiva dell'imposta di bollo (Tabella):

- documenti riguardanti l'esercizio dei diritti elettorali (art. 1);
- elenchi e ruoli concernenti l'Ufficio del Giudice Popolare e la leva militare (art. 2);
- copie, atti e certificati rilasciati nell'interesse di persone non abbienti (art. 8);
- atti e documenti relativi ad assicurazioni sociali obbligatorie ed assegni familiari (art. 9);
- atti e documenti necessari per ammissione, frequenza ed esami nella scuola dell'obbligo (art. 11);
- dichiarazioni sostitutive e domande per il rilascio di documenti esenti (art. 14);
- atti e documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, sempre che vengano tra loro scambiati (art. 16);
- atti che autorità e ministri del culto sono tenuti a trasmettere all'Ufficio di Stato Civile (art. 17);
- passaporti, carte d'identità e documenti equipollenti (art. 18).

Il D.M. 24 maggio 2005 ha modificato, a decorrere dal **1 giugno 2005**, la tariffa dell'imposta di bollo.

La nuova misura fissa è stabilita in € 14,62.

Fatture, note conti e documenti simili, recanti addebitamenti/accreditiamenti, anche non sottoscritti, ma spediti ovvero consegnati anche tramite terzi, ricevute e quietanze rilasciate dal creditore a liberazione totale o parziale di un'obbligazione pecuniaria:

per ogni esemplare.....€ 1,81

Estratti di conti, nonché lettere ed altri documenti di addebitamento/accreditoamento di somme, portanti o meno la causale e relativi benessere quando la somma supera € 77,47:

per ogni esemplare.....€ 1,81

Lettere, ricevute di addebitamento/accreditoamento di somme ed altri documenti, anche non sottoscritti, nascenti da rapporti di carattere commerciale, negoziati, ancorché consegnati per l'incasso presso aziende e istituti di credito, quando la somma:

non supera € 129,11.....€ 1,81

è compresa tra € 129,12 ed € 258,23.....€ 2,58

è compresa tra € 258,24 ed € 516,46.....€ 4,65

supera € 516,46.....€ 6,80

Tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori di ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori; liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori contabili dei liquidatori, ragionieri e professionisti in genere:

per ogni esemplare.....€ 0,52

Onere del tributo nei rapporti con lo Stato

Nei rapporti con lo Stato (art. 8) l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico della controparte, nonostante qualunque patto contrario.